REGOLAMENTO DEL CONVITTO E SEMICONVITTO

(delibera n.9 del Consiglio di Istituto dell'11.09.2026)

Premessa

Il Convitto annesso all'IISS "C. Mondelli" di Massafra è parte integrante dell'Istituto Agrario. Il Dirigente scolastico sovraintende anche al Convitto e si avvale, per il coordinamento organizzativo, della Giunta Esecutiva, del Consiglio d'Istituto, del Collegio degli Educatori e del Coordinatore del Convitto, nel quadro delle competenze previste dalla legge e dal presente Regolamento.

Il Convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo ospitando gli studenti solo di sesso maschile e anche studentesse in regime di semiconvitto, affiancando la famiglia e la scuola nell'opera di promozione umana e professionale dei giovani. In tale quadro, la vita del Convitto non si esaurisce nell'attività interna e autonoma dei convittori, ma può esplicarsi con la partecipazione dei convittori ad iniziative esterne di particolare significato culturale e ricreativo.

PARTE PRIMA

ORGANI E FIGURE EDUCATIVE

Art 1. Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico presiede il Convitto annesso all'Istituto Tecnico Agrario Statale "C.Mondelli". Sovrintende alla sua organizzazione, è responsabile dell'attuazione e del rispetto del Progetto educativo e dell'attività convittuale, per la quale si avvale della collaborazione e della consulenza del collegio degli educatori. E' garante del rispetto delle norme e del presente Regolamento.

Art 2. Collegio degli Educatori

Il Collegio degli Educatori è costituito da tutti gli educatori in servizio ed è presieduto dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, da un educatore delegato.

Il Collegio degli educatori:

- programma le proprie attività;
- decide in merito alla formazione delle squadre;
- assume le decisioni in ordine alla regolamentazione interna per quanto non previsto da norme codificate (es. il presente Regolamento);
- formula proposte al Dirigente scolastico per l'adozione dell'orario di servizio;
- formula proposte per l'acquisto di attrezzature utili per lo studio e la ricreazione;
- esamina il caso di alunni con difficoltà nella vita scolastica e convittuale;
- dispone i provvedimenti disciplinari di sua competenza.

Tra gli educatori il Dirigente scolastico nomina un Coordinatore.

Art 3. Coordinatore del Convitto

Il coordinatore del convitto è nominato dal Dirigente scolastico e come delegato dello stesso :

- svolge funzioni di coordinamento del Collegio degli educatori a cui è funzionalmente preposto;
- è delegato a disporre le modifiche di orario e dei turni degli educatori di volta in volta necessari per fare fronte ad esigenze improvvise (assenze, ecc.);
- sovrintende e organizza, in accordo con il Direttore SGA, il lavoro del personale ATA del convitto;
- verifica quotidianamente e riferisce direttamente al Dirigente scolastico in merito al funzionamento della mensa;
- svolge funzioni esecutive in merito all'organizzazione delle attività del convitto e alla gestione quotidiana degli alunni convittori;
- coordina i rapporti e le comunicazioni tra il convitto, le scuole e le famiglie degli alunni convittori e semiconvittori;
- promuove l'avvio dei provvedimenti disciplinari a carico degli alunni nei casi previsti dal Regolamento interno;
- svolge ogni altra funzione di volta in volta delegata dal Dirigente scolastico-

Art 4. Personale educativo

La funzione del personale educativo è finalizzata alla formazione ed educazione dei convittori e semiconvittori mediante l'opera di guida e consulenza nelle attività di studio, la promozione e organizzazione delle iniziative di tempo libero a carattere culturale e ricreativo, l'assistenza in ogni momento della vita del Convitto.

Il personale educativo cura inoltre i rapporti con i genitori dei convittori e semiconvittori.

Il piano delle attività connesse alla funzione del personale educativo si armonizza e si integra con la programmazione educativa didattica deliberata dal collegio dei docenti delle scuole frequentate dai convittori e semiconvittori.

Art 5. La figura sanitaria – Infermiere del convitto

Nell'ambito dei profili del personale ATA assegnato al Convitto, opera l'infermiere. Si tratta di una figura di riferimento per la tutela della salute dei convittori e semiconvittori. La risorsa professionale si occupa della gestione e del funzionamento dell'infermeria, del rifornimento e cura delle dotazioni farmacologiche, strumentali e mediche, dell'attività pratica consistente nelle terapie, interventi e cure, della prevenzione necessaria nell'ambiente scolastico, con particolare attenzione alla salute psico-fisica dei convittori e semiconvittori nell'ottica ampiamente intesa dello "star bene" in Convitto.

Art 6. Rapporti Scuola / Convitto

Ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia si attribuisce primaria importanza: le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i ragazzi e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione degli stessi.

Ogni Educatore, quando ne ravvisi la necessità, contatta informalmente i genitori interessati, soprattutto in relazione a particolari situazioni educative degli alunni, oppure chiede al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori che vengano inviate per iscritto comunicazioni ufficiali alle famiglie. I genitori possono essere chiamati a colloquio ogni qualvolta sia necessario, così come possono chiedere un appuntamento per un incontro con il Dirigente scolastico o con gli Educatori. Durante l'anno si organizzano diverse occasioni di incontro con i familiari dei convittori (es. festa di accoglienza, pranzo/cena di Natale, ricevimento settimanale, ricevimento in occasione dei colloqui generali).

PARTE SECONDA

AMMISSIONE, RETTE E SERVIZI OFFERTI DAL CONVITTO/SEMICONVITTO

Art 7. Ammissione

Al Convitto sono ammessi gli alunni iscritti e frequentanti l'IISS "C. Mondelli" di Massafra e gli studenti frequentanti altre scuole d'istruzione di 2° grado della stessa città, secondo una graduatoria stilata con i criteri di precedenza di seguito indicati:

1. Alunni già iscritti al Convitto nel precedente anno scolastico che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di rilevante gravità;
2. Alunni dell'Istituto Agrario iscritti per la prima volta al Convitto che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di rilevante gravità, con precedenza per gli alunni delle classi prime;
3. Alunni iscritti all'ITIS "E. Amaldi" di Massafra che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di rilevante gravità, iniziando da quelli iscritti alla prima classe;
4. Personale dell'IISS C. Mondelli che per documentate ragioni necessiti del servizio;
5. Studenti che abbiano fatto richiesta di accesso alle lezioni in veste di "uditori" finalizzata ad acquisire la preparazione didattica necessaria a sostenere esami di idoneità;
6. Alunni iscritti ad altre scuole del Comune di Massafra che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari di rilevante gravità, iniziando da quelli iscritti alla prima classe;

Particolari situazioni segnalate dalla famiglia al momento dell'iscrizione verranno attentamente valutate dal Collegio degli educatori che formulerà la propria proposta da sottoporre al Consiglio di Istituto che deciderà in via definitiva sull'accoglimento delle domande.

La richiesta di ammissione, consistente nella compilazione del modulo di iscrizione indirizzata al Dirigente scolastico, deve pervenire entro **la data di scadenza dell'iscrizione all'anno scolastico successivo**. Le domande eventualmente giunte fuori termine saranno prese in considerazione nel caso siano disponibili ulteriori posti. L'accoglimento della richiesta sarà comunicata tempestivamente ai richiedenti.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte secondo il modello allegato che è parte integrante del presente Regolamento.

Art 8. Retta e cauzione

La retta del Convitto, comprensiva di ogni costo relativo a vitto e alloggio, assistenza sanitaria di primo intervento, servizio di lavanderia, uso di ogni struttura e attrezzatura anche ricreativa del Convitto, è fissata (delibera CdI n. 33 del 26.01.2023) in € 1.600,00 per l'intero periodo che va dal giorno di inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezioni. La retta annuale dovrà essere corrisposta secondo le indicazioni riportate nel modulo di iscrizione.

All'atto dell'iscrizione e comunque prima dell'inizio delle attività convittuali, dovranno essere versati € 50,00 a titolo di cauzione per eventuali danni che ogni studente dovesse arrecare alla struttura e agli arredi.

Il bilancio del convitto si fonda su previsioni di entrate dalla cui entità dipendono gli impegni di spesa tra cui, ad esempio quantità e qualità delle forniture alimentari.

Pertanto le assenze dal Convitto per qualsiasi motivo non danno diritto alla riduzione della retta annua o alla dilazione della scadenza delle rate.

L'eventuale cessazione motivata della frequenza del Convitto dà diritto alla restituzione della cauzione (in assenza di danni) e delle rate già versate per la parte di soggiorno non ancora fruita. La cessazione della frequenza è definitiva per l'a.s. in corso e non è di norma ammesso il rientro.

In presenza di un ritardo nel pagamento delle rate di oltre 15 giorni, il Dirigente scolastico può disporre l'allontanamento dal Convitto.

I dipendenti dell'IISS C. Mondelli che accedono ai servizi del convitto dovranno corrispondere l'importo di € 25,00 per pernottamento e prima colazione. Eventuali ulteriori pasti saranno tariffati come definito al successivo art.13.

Art 9. Semiconvitto

Sono semiconvittori gli alunni appositamente iscritti a frequentare il Convitto dall'ora di pranzo fino al termine delle attività di studio, fissato alle 17:30. Le uscite anticipate sono possibili solo in presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne appositamente delegata. La mancata partecipazione al pranzo con uscita al termine delle attività didattiche mattutine si configura come uscita anticipata dal convitto. La presenza del genitore o del delegato non è necessaria in caso di permessi di uscita anticipata permanenti richiesti all'inizio dell'anno scolastico o prima dell'impegno che rende ciò necessario (es. un giorno fisso della settimana).
Il semiconvittore è sottoposto alle stesse norme disciplinari previste per i convittori ed è seguito, durante le ore di studio e di permanenza in convitto dagli educatori che riferiscono al Dirigente scolastico e alla famiglia circa l'impegno e il profitto scolastico, preoccupandosi di stabilire un rapporto costante con gli insegnanti delle singole classi frequentate dagli studenti.

Art 10. Retta del semiconvitto

La retta per frequenza del semiconvitto (*comprensiva dei pasti*) è fissata in € 100/mese per il periodo che va dal giorno di inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno di lezione e pagabili in un'unica soluzione (€ 800,00) o mensilmente (da ottobre a maggio compresi) entro il giorno 5 di ogni mese.
E' possibile rinunciare alla prosecuzione della frequenza del semiconvitto con esenzione delle mensilità successive una sola volta per anno scolastico. Dopo la rinuncia non sarà possibile essere riammessi al semiconvitto nello stesso anno scolastico.

Art 11. Calendario del Convitto

Il calendario del Convitto segue il calendario delle lezioni, dunque prevede l'apertura dal giorno di inizio delle attività didattiche all'ultimo giorno delle lezioni. Durante l'anno scolastico il Convitto è chiuso nei giorni festivi e nei giorni di interruzione delle attività didattiche come stabilito dal calendario dell'istituzione scolastica.

Le attività del convitto terminano, ogni settimana, con il pranzo del venerdì, al termine del quale I convittori fanno obbligatoriamente rientro in famiglia. Ogni venerdì e ogni giorno precedente una interruzione infrasettimanale, i convittori e i semiconvittori dovranno dunque lasciare il convitto entro le ore 15:00.

Art 12. Orari

Gli orari e la vita del Convitto, nel suo svolgimento giornaliero, sono stabiliti dal "Collegio degli Educatori" e dal Dirigente scolastico, tenuto conto delle esigenze di frequenza scolastica, di studio e di ricreazione dei

convittori. La scansione giornaliera è dettagliata al successivo art. 26 e gli orari vengono comunicati agli alunni all'inizio dell'anno scolastico.

L'orario giornaliero prevede in ogni caso almeno due ore di studio *obbligatorio*. Durante l'orario di studio e durante il riposo notturno tutti sono tenuti a rispettare il massimo silenzio e in tali momenti non è possibile utilizzare le docce, ricevere o fare telefonate né utilizzare dispositivi di intrattenimento personale (*smartphone, tablet, computer portatili, ecc.*).

Art 13. Mensa

La mensa del Convitto è una mensa scolastica e, come tale, è destinata ai convittori e semiconvittori e al personale dipendente dell'IISS Mondelli. Compatibilmente con la capacità ricettiva e le possibilità organizzative del servizio cucina, possono essere occasionalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico a consumare i pasti presso la mensa del Convitto, previo pagamento della quota-pasto fissata dal CdI (delibera n. 33 del 26.01.2023) (attualmente € 7,00 per il pasto completo e € 4,00 per singola portata), le seguenti categorie in ordine di precedenza:

1. alunni dell'ITAS C. Mondelli
2. alunni di altre sedi dell'IISS C. Mondelli
3. educatori del convitto fuori servizio
4. dirigente e docenti interni all'IISS C. Mondelli
5. dirigenti e docenti esterni all'IISS Mondelli.

La richiesta di usufruire del servizio mensa deve essere effettuata non oltre le ore 9.30 del giorno per il quale si intende avvalersi del servizio presso gli Uffici di segreteria.

In caso di eventi di tipo didattico di natura eccezionale (progetti, corsi e convegni organizzati dall'Istituto o che abbiano una ricaduta d'immagine e visibilità in favore dell'Istituto) il Dirigente scolastico può concedere, con apposita disposizione, l'accesso a mensa in via straordinaria a corsisti esterni sulla base del criterio legittimante che la concessione sia legata ad iniziative di carattere didattico che vedano coinvolto direttamente o indirettamente l'Istituto stesso. Con l'obiettivo di evitare interferenze con l'attività educativa durante la refezione gli ospiti esterni verranno fatti accedere alla mensa in orari di norma diversi da quelli dei convittori.

I pasti serviti presso la mensa del convitto sono preparati da personale specializzato secondo un menu elaborato dall' ASL che è esposto in sala mensa e pubblicato settimanalmente sull'home page del sito istituzionale.

Esso tiene conto del fabbisogno nutrizionale degli studenti e rappresenta una occasione di educazione alimentare. Il personale di cucina dovrà ad esso attenersi anche nella sua articolazione settimanale e solo per motivate ragioni di cui dovrà darsi conto al Dirigente Scolastico, al Coordinatore del Convitto e al DSGA potranno essere apportate modifiche.

Il menu offerto ha validità generale: sono ammesse eccezioni per eventuali allergie alimentari o patologie mediche documentate con certificato medico o per motivi religiosi. Non potranno essere garantiti regimi alimentari dovuti a scelte personali ancorché con certificato di un dietista.

Art 14. Servizio guardaroba e lavanderia

Il Convitto dispone di apposito servizio guardaroba e lavanderia, la cui organizzazione interna è coordinata dal responsabile del convitto.

Il servizio prevede cambio settimanale di lenzuola, copri piumini, federe. Non è prevista la fornitura/lavaggio di biancheria da bagno e di norma di indumenti personali.

PARTE TERZA

COMPORTAMENTO DEI CONVITTORI E DEI SEMICONVITTORI

NORME E DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La vita convittuale si fonda sul senso di responsabilità, di dignità personale e di solidarietà. Pertanto, i rapporti interpersonali all'interno dell'Istituto non possono che ispirarsi ai valori di lealtà, fiducia, stima e rispetto reciproco. A tale proposito, tutti sono tenuti a rispettare le disposizioni di carattere generale di seguito elencate.

Art 15. Sicurezza

Durante ogni attività in convitto gli alunni devono mettere in atto ogni accorgimento per prevenire infortuni e situazionidi pericolo per sé stessi e per gli altri.

I comportamenti, volontari o meno, capaci di pregiudicare la propria o l'altrui incolumità (giochi senza controllo, spinte, corse all'interno dei locali, ecc.), la manomissione di dispositivi di sicurezza (allarmi, segnalatori, estintori, idranti, ecc.) e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate.

Gli alunni e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni predisposte per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità, incendio o altro pericolo, così come risulta dal Piano di evacuazione e dagli appositi manifesti e segnalazioni. E' assolutamente vietato introdurre in convitto e utilizzare fornellini o altre apparecchiature elettriche o a gas per riscaldare vivande o coperte elettriche o simili.

Il convitto potrà essere dotato di dispositivi di videosorveglianza, regolarmente segnalati, a tutela della tranquillità degli ospiti e delle loro famiglie. Le riprese saranno effettuate per motivi di sicurezza (*controllo delle scale di sicurezza, degli accessi e di alcuni ambienti interni*) e per la sorveglianza degli spazi comuni (*corridoi ai piani*) per prevenire illeciti, tenuto conto del ridotto numero di unità di personale, soprattutto in alcuni orari. Le riprese sono effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 196/2003 (*privacy*) e specifici pronunciamenti del Garante.

Art 16. Divieto di fumo

In ogni locale del Convitto e negli spazi esterni di pertinenza è vietato fumare. Il mancato rispetto del divieto di fumo, oltre a produrre gli effetti e le sanzioni previste dal Regolamento generale, può essere motivo di non riammissione al Convitto negli anni successivi.

La detenzione e/o l'uso di sostanze stupefacenti è incompatibile con la permanenza in convitto e sarà oggetto di segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

In collaborazione con le Forze dell'ordine possono essere effettuati controlli preventivi anche con l'impiego di unità cinofile.

Art 17. Altri divieti

In nessun caso possono essere introdotti in Convitto alcolici, stupefacenti e ogni altra dotazione non pertinente con le attività proprie del Convitto come piccoli elettrodomestici e oggetti pericolosi che possono arrecare danno alle persone e non confacenti al decoro e alla dignità dell'ambiente. E' inoltre fatto divieto ai convittori e semiconvittori di detenere ed usare nell'ambito del convitto veicoli a motore, eventuali deroghe potranno essere concesse nel caso di motivate richieste da parte degli interessati se maggiorenni con le quali si assumano ogni eventuale responsabilità connessa alla detenzione e all'uso dei mezzi. Il Dirigente scolastico potrà mettere in atto ogni accorgimento e attuare, unitamente al Coordinatore del Convitto, controlli per garantire l'osservanza di quanto sopra, come la consegna di chiavi o diversi dispositivi per l'avvio dei mezzi.

L'impiego di computer portatili personali può essere autorizzato solo per motivi di studio. L'uso del PC personale e dell'eventuale connessione a internet, sono consentiti non oltre le ore 23.00.

La scuola invita a non introdurre in convitto oggetti e vestiario di particolare valore e declina ogni responsabilità per furti o danneggiamenti subiti dai Convittori.

E' fatto assoluto divieto altresì di praticare il gioco d'azzardo, scommesse e qualunque tipo di attività, seppure ludica, che preveda scambio di denaro.

Art 18. Frequenza

I convittori sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni. Il rientro settimanale in famiglia degli alunni è possibile solo al termine della settimana di lezione. Il mancato raggiungimento delle aule e l'assenza

ingiustificata dalle lezioni costituisce mancanza disciplinare grave: le famiglie verranno immediatamente informate e nei confronti degli alunni verranno adottati provvedimenti disciplinari che, nei casi ripetuti, possono comportare l'allontanamento dal Convitto.

Art 19. Igiene personale

Gli alunni convittori sono tenuti a curare la propria igiene personale fruendo con frequenza e regolarità della doccia e cambiando spesso biancheria e indumenti. Ogni alunno è obbligato a lasciare pulita e in ordine la propria stanza quando si reca a scuola al mattino e quando fa rientro in famiglia in occasione di festività e fine settimana curando in particolare di non lasciare indumenti ed effetti personali fuori degli armadi/cassetti e riordinando il letto secondo le indicazioni fornite. I collaboratori scolastici addetti alle pulizie segnaleranno ogni inadempienza al coordinatore del convitto che, in base alla gravità e reiterazione della violazione proporrà il convittore per una sanzione disciplinare.

Art 20. Danni

Eventuali danni in ogni modo provocati a beni del convitto saranno addebitati all'alunno che li ha provocati. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile, il danno viene addebitato agli ospiti della camera se il danno è circoscritto alla stanza, o a tutti i convittori negli altri casi. All'atto dell'ingresso in Convitto, ogni convittore riceve in consegna le necessarie suppellettili. A titolo di cauzione vengono richiesti, all'atto dell'iscrizione al Convitto, € 50,00, che verranno utilizzati per risarcire (con eventuali integrazioni in caso di in capienza) eventuali danneggiamenti o restituiti al termine della permanenza in Convitto, eventualmente decurtati.

Art 21. Uso del cellulare

Durante le ore di studio, di riposo notturno e durante i pasti è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari.

E' inoltre vietato utilizzare smartphone e altri dispositivi multimediali per visionare materiale pornografico o violento o comunque non conforme all'ambiente educativo o per diffondere immagini o informazioni che violino la riservatezza o il rispetto di luoghi e persone. Alle famiglie si chiede di collaborare con la scuola e il convitto per educare gli studenti al rispetto di quanto sopra.

Art 22. Uso dei medicinali

Il convitto garantisce l'assistenza sanitaria da parte del solo personale infermieristico. Eventuali terapie mediche devono essere comunicate al coordinatore del convitto e al personale infermieristico che provvederà alla somministrazione delle stesse per assicurare la correttezza e la regolarità delle assunzioni.

I genitori degli allievi che necessitano di avere a disposizione farmaci salvavita, dovranno darne notizia per iscritto al Coordinatore del convitto e fornire all'infermiere tutte le notizie necessarie ad una corretta gestione delle eventuali emergenze.

I medicinali personali devono essere custoditi in infermeria (eventualmente anche in frigorifero). E' fatto assoluto divieto di tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo.

Art 23. Cura della stanza

Ad ogni convittore è attribuito un posto letto in camera doppia secondo criteri di opportunità stabiliti dal Collegio degli educatori e modificabili su proposta di singoli educatori o richiesta degli alunni e disposti dal coordinatore, sentito il dirigente scolastico.

Sarà cura degli occupanti la singola stanza gestire l'uso dei servizi condivisi (bagno, doccia…), ricorrendo all'educatore di turno in caso di controversie.

Prima di uscire, al mattino, i convittori sono tenuti a rifare il proprio letto e a riordinare con cura la stanza. Ogni convittore è tenuto a mantenere la propria camera sempre in ordine, compresi armadi e cassetti, rispettando la disposizione delle suppellettili per non intralciare il lavoro del personale di servizio e soprattutto per consentire il rispetto delle norme di sicurezza. Per la sicurezza propria e altrui, non è consentito tenere e/o utilizzare in camera apparecchi elettrici (stufette, fornelli,…), prese triple, candele, incensi, né coprire gli abatjour con indumenti o tende.

E' necessario prevenire lo spreco di acqua ed energia gestendo opportunamente rubinetti, luci, porte e finestre.

I convittori occupanti la stessa stanza, sono personalmente responsabili della pulizia della stessa, dell'ordine, dell'integrità degli arredi e della sicurezza.

Gli occupanti sono responsabili delle eventuali mancanze e/o dei danni riscontrati all'interno della stanza, anche qualora non fosse possibile identificare il colpevole.

Non è permesso introdurre complementi d'arredo (poster, adesivi, suppellettili) la cui applicazione alteri lo stato dei luoghi come l'applicazione di nastro adesivo su muri e mobili o di chiodi e puntine da disegno.

Il personale educativo si riserva di effettuare controlli e ispezioni nelle camere e negli armadi/cassetti dei convittori (alla loro presenza) nel caso di sospetta detenzione di materiale illecito in contrasto con quanto previsto dal presente regolamento, nonché per verificare lo stato di cura della stanza.

Art 24. Provvedimenti disciplinari

L'Istituzione Educativa mira a promuovere e non a reprimere la personalità degli allievi; tuttavia, la non osservanza del presente regolamento costituisce motivo di adozione di provvedimenti disciplinari, per quanto possibile, ispirati al principio educativo della riparazione del danno e secondo criteri di gradualità e proporzionalità come segue:

1. Rimprovero verbale all'alunno eventualmente riferito ai genitori *(Educatori);*
2. Avvertimento scritto ai genitori e all'alunno *(Educatori);*
3. Sospensione dei permessi di uscita serale fino a una settimana *(Educatori);*
4. Sospensione dei permessi di uscita oltre una settimana *(Collegio degli Educatori);*
5. Sospensione dal Convitto fino a gg.15 (*Dirigente scolastico su proposta del Collegio degli Educatori).*
6. Sospensione dal Convitto per oltre gg.15 *(Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio degli Educatori)*
7. Allontanamento dal Convitto *(Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio degli Educatori).*

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 30 giorni all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva.

Si riporta nel seguito la sintesi delle principali violazioni sanzionabili

- Fumare nei corridoi, nelle camerette e in qualunque altro locale all'interno dell'Istituzione scolastica o nelle aree esterne di pertinenza, secondo la normativa vigente;
- Alzare la voce nelle conversazioni;
- Assumere atteggiamenti irriguardosi nei confronti di compagni, educatori, docenti, personale ATA o altri operatori dell'Istituto;
- Offendere, ingiuriare e insultare i compagni e/o il personale che opera nell'Istituto;
- Mancare ai propri doveri di diligenza e puntualità;
- Usare strumenti musicali e mezzi audiovisivi durante il riposo notturno;
- Fare la doccia e utilizzare asciugacapelli durante il riposo notturno;
- Correre nelle scale e nei corridoi durante gli spostamenti;
- Allontanarsi dai locali del convitto, senza autorizzazione da parte del personale educativo in servizio;
- Riunirsi in gruppi nelle camere, senza l'autorizzazione dell'educatore presente;
- Indossare abbigliamento non consono all'ambiente comunitario convittuale;
- Introdurre e possedere animali nelle camere;
- Detenere farmaci o derrate alimentari nella propria camera;
- Assumere farmaci se non autorizzati dal personale medico e/o infermieristico del convitto cui esibire la prescrizione medica;
- Detenere e utilizzare fornelli elettrici o a gas e altri dispositivi elettrici non autorizzati;
- Violare le norme di sicurezza;
- Detenere armi, coltelli o altri oggetti taglienti/pericolosi e atti a offendere;
- Assumere, detenere o distribuire alcolici o sostanze stupefacenti di qualunque natura, composizione o provenienza;
- Praticare giochi d'azzardo;
- Detenere e divulgare materiale cartaceo o film di carattere pornografico;
- Imbrattare le superfici interne ed esterne dell'Istituto;
- Sottrarre, appropriarsi, occultare o danneggiare beni che appartengano al Convitto;
- Arrecare danni ai beni mobili o immobili facenti parte dell'Istituto, o delle sue pertinenze esterne.
- Attuare comportamenti scorretti durante le uscite o danneggiare immobili o mezzi di trasporto;
- Assentarsi arbitrariamente dalle lezioni;
- Appropriarsi, occultare o danneggiare proprietà altrui;
- Offendere gravemente la dignità delle persone;
- Compiere atti di violenza, bullismo e *cyberbullismo* verso i compagni;
- Compiere atti e molestie di carattere sessuale;

- Agire comportamenti che offendano il comune senso del pudore;
- Attuare comportamenti che violino leggi, regolamenti e ordini, per i quali sia prevista dall'ordinamento una sanzione penale o amministrativa, ovvero responsabilità civile per colpa o dolo, che possano inoltre determinare turbamento all'interno della comunità educativa.

Sanzioni disciplinari

A fronte delle violazioni sopra elencate, divise per tipologie, saranno applicate le sanzioni come riportato nella tabella seguente:

INOSSERVANZE	PROVVEDIMENTI	ORGANO IRROGANTE
Tipologia "A"		
Violazioni non gravi relative al rispetto degli orari della vita convittuale e delle ore di studio	Annotazione disciplinare e privazione della libera uscita	Educatore
Comportamenti scorretti nei confronti degli altri convittori e semiconvittori	Sospensione dal convitto per un giorno	Collegio educatori
Tipologia "B"		
Ripetizione delle infrazioni al punto precedente	Annotazione disciplinare, convocazione del genitore e sospensione dal Convitto fino a tre giorni	Collegio educatori
Comportamenti scorretti nei confronti del Dirigente Scolastico, del personale Educativo, del personale tutto della scuola, ecc		
Infrazione del divieto di fumare nei locali della scuola, e di uso e detenzione di bevande alcoliche	Multa ai sensi della legge 10/01/2005 e annotazione disciplinare con segnalazione alla famiglia.	Educatore/Addetto al controllo
Tipologia "C"		
Accertata responsabilità di danneggiamento di strutture, arredi, beni, dotazioni della scuola - danneggiamenti involontari	Riparazione pecuniaria	Collegio educatori
Accertata responsabilità di danneggiamento di strutture, arredi, beni, dotazioni della scuola - danneggiamenti volontari	Annotazione disciplinare, riparazione pecuniaria, ed eventuale provvedimento di sospensione dal convitto fino a 5 giorni.	
Tipologia "D"		
Reiterazione di danneggiamento volontario	Annotazione disciplinare e provvedimento di sospensione dal convitto fino a 10 giorni	Collegio educatori
Grave atto isolato di mancanza di rispetto verso gli altri e/o minaccioso per l'altrui sicurezza ed incolumità		
Abituale comportamento poco rispettoso della dignità altrui		
Uso di bevande alcoliche		
Tipologia "E"		
Atti di particolare gravità, di manifesta aggressività, di intenzionale oltraggio al decoro altrui, di incuranza della sicurezza altrui, della dignità della istituzione scolastica	Annotazione disciplinare e provvedimento di sospensione dal convitto fino a 15 giorni	Collegio educatori
Detenzione e/o uso di sostanze stupefacenti per uso personale		
Detenzione di oggetti pericolosi che possono arrecare danno a persone e/o cose		
Sottrazione di beni altrui (oggetti di cancelleria, libri telefonini, etc.)		
Sottrazione di beni appartenenti alla scuola e/o al personale scolastico		
Tipologia "F"		
Reiterazione della detenzione e/o utilizzo di sostanze stupefacenti per uso personale	Allontanamento dal convitto per un periodo commisurato alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo e comunque superiore a 15 giorni e fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
Reati penalmente perseguibili situazione di pericolo per l'incolumità propria e altrui (cfr. Art. 4, comma 9, Statuto degli Studenti)		

Art 25. Trasformazione delle sanzioni

Su richiesta scritta dello studente, per mancanze non particolarmente gravi, il Collegio degli educatori può valutare se esistono le condizioni per decidere la trasformazione del provvedimento della sospensione fino a tre giorni in attività in favore della comunità scolastica, come previsto dall'art. 4, punto 5, dello "Statuto delle studentesse e degli studenti". La decisione può essere assunta quando, in presenza di ravvedimento dello studente, la permanenza in convitto possa essere davvero utile a modificare gli atteggiamenti che hanno comportato l'adozione del provvedimento di sospensione. Esempi di attività utili sono il sostegno allo studio agli alunni più giovani; lo svolgimento di attività di collaborazione per la sistemazione e la pulizia della mensa dopo la refezione; la collaborazione con il personale educativo per l'organizzazione delle attività; ecc.. Durante il periodo di svolgimento delle attività sostitutive della sospensione (periodo che, di norma, è più lungo rispetto ai giorni di sospensione) sono comunque interrotti i permessi di uscita. La decisione del Collegio è inappellabile e definitiva.

Parte quarta

La vita in convitto

Art 26. Orari giornalieri

La vita convittuale è scandita da orari che consentono un giusto equilibrio tra studio, momenti ricreativi e di riposo che ciascun convittore è tenuto a rispettare, secondo le indicazioni del personale educativo in servizio.
In linea di massima tale orario, pur rimanendo flessibile per ragioni contingenti e in relazione all'orario scolastico, segue il prospetto sottostante:

1. Ore 6:45-7:15 Sveglia e igiene personale

Ogni convittore è tenuto ad alzarsi senza indugio al suono della campana (ore 6:45), e ad occuparsi di ordine e pulizia della propria persona e della propria camera: a nessuno è concesso di rimanere a letto oltre il suono della campana. L'educatore e il custode in servizio vigileranno su tali circostanze.

Il convittore che al risveglio non si sentisse in grado di alzarsi per motivi di salute, è tenuto ad avvertire immediatamente l'educatore in servizio, che provvederà ad avvertire la famiglia, la segreteria alunni, il coordinatore e se necessario l'infermiere e il dirigente scolastico.

Nei casi più gravi, la famiglia è tenuta a prelevare il convittore e a predisporne il temporaneo rientro a casa.

Ai convittori non è permessa la presenza nei locali del Convitto in orario scolastico, se non per motivi di salute, da valutare caso per caso dal personale addetto.

2. Ore 7:15 Prima colazione servita in sala mensa

Il Personale addetto deve preparare la sala mensa entro le ore 7:10.

L'educatore in servizio, oltre agli adempimenti funzionali, deve monitorare l'afflusso degli allievi che consumano la colazione, avvalendosi anche della collaborazione del personale ATA.

Le porzioni degli alimenti e la modalità di somministrazione della colazione, sono indicate nel piano alimentare elaborato dall'ASL.

Al termine della colazione, e comunque non oltre le ore 7:35 i convittori possono risalire nelle stanze solo per completare l'igiene personale e per preparare l'occorrente per le lezioni. Entro le ore 7,45 i convittori devono lasciare il convitto per recarsi a scuola.

Il Convitto è interdetto ai convittori durante la mattinata fino all'orario di presa di servizio del personale educativo.

3. Pranzo

Negli orari previsti i convittori/semiconvittori/semiconvittrici, accompagnati dall'educatore in servizio, si recano nello spazio antistante la sala mensa e attendono, ordinatamente e in silenzio , l'autorizzazione a sedersi ai tavoli. Sono d'obbligo la puntualità e il decoro. I convittori/semiconvittori/semiconvittrici dovranno indossare un abbigliamento adeguato; non è ammesso l'ingresso in mensa con copricapi, ciabatte, canottiere o calzoni corti.

Durante i pasti, in sala mensa gli ospiti del convitto devono tenere un comportamento educato e corretto, un tono di voce appropriato e devono consumare i pasti rispettando le più semplici regole del galateo.

In sala mensa ciascun convittore/semiconvittore/semiconvittrice siede al proprio posto. Non è consentito alzarsi da tavola, né comunicare da un tavolo all'altro.

In sala mensa non è ammesso l'utilizzo del telefono cellulare, di dispositivi e auricolari per l'ascolto di musica, di ogni altro apparecchio non espressamente consentito.

Al termine del pranzo/cena l'educatore attende che tutti abbiano terminato di consumare il pasto ed esce dalla sala mensa insieme a tutti i ragazzi in maniera ordinata e non chiassosa.

I convittori che non intendono pranzare, dovranno essere prelevati da genitori o delegati configurandosi come uscita anticipata.

4. Ore 14:30 -15:30 Attività di ricreazione e svago

Nell'intervallo di tempo compreso tra la fine del pranzo e l'inizio dell'attività di studio (ore 15:30), i convittori/semiconvittori e semiconvittrici possono usufruire di una pausa di ricreazione che si deve svolgere negli spazi comuni interni ed esterni dell'Istituto. Gli educatori vigileranno sugli allievi affinché gli stessi non si allontanino raggiungendo zone fuori del loro controllo visivo.

5. Ore 15:30-17:30 Attività di studio assistito

Il Convitto è un'Istituzione educativa nella quale il primo compito degli studenti convittori è quello di studiare in maniera adeguata e proficua.

I convittori/semiconvittori/semiconvittrici hanno l'obbligo di studiare nella fascia oraria e nei locali all'uopo individuati. Al suono della campana che segnala l'inizio dello studio pomeridiano i convittori/ semiconvittori/ semiconvittrici devono recarsi senza indugio nelle aule assegnate, dalle quali potranno allontanarsi solo se autorizzati/e dal Personale Educativo o al termine delle ore studio.

Gli alunni sono tenuti a svolgere i compiti loro assegnati con la massima serietà ed impegno sotto il costante controllo degli educatori e con il supporto degli stessi, senza perdere tempo e senza disturbare lo studio altrui. I convittori potranno inoltre usufruire degli sportelli didattici/corsi di recupero/progetti che verranno attivati dalla scuola.

Durante i periodi di studio è vietato ascoltare musica ed utilizzare telefonini cellulari o altri strumenti che possano impedire la concentrazione e provocare confusione. I convittori/ semiconvittori/ semiconvittrici sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari di studio.

6. Ore 17:30 Merenda

Si richiamano le stesse regole riportate per il pranzo.

7. Ore 17.45-19.30 Studio individuale in camera e/o attività sportive e ricreative interne ed esterne

Lo studio individuale può continuare al termine della pausa merenda, nella propria stanza dove la dotazione di quest'ultima prevede una scrivania, una libreria e ogni strumento necessario allo studio per ciascuno degli occupanti. E' fatto assoluto divieto di ospitare altri studenti nella propria stanza senza il permesso di un educatore, rimanendo comunque responsabili dei danni eventualmente procurati da altri.

In caso di inattività è ovviamente vietato disturbare l'altro compagno impegnato nello studio. Le attività sportive/ricreative organizzate o promosse dalla scuola con esperti interi/esterni saranno seguiti dal personale individuato alle cui indicazioni i convittori dovranno attenersi scrupolosamente. I convittori potranno, in alcuni casi, autogestire i tempi di utilizzo di spazi, attrezzi e strumenti per attività sportive/ricreative (ping pong, sala TV, attrezzi da palestra…) consentendo a tutti, a turno di usufruirne. In caso di controversie dovranno rivolgersi all'educatore evitando sempre di alterare i toni o, peggio intraprendere azioni aggressive nei confronti dei compagni.

8. Ore 19:30 Cena

Si richiamano le stesse regole riportate per il pranzo.

9. Ore 20:00-22:00 Attività di svago interne e/o possibili uscite

Al termine della cena e fino alle ore 22:00, è prevista di norma l'uscita serale all'esterno (tipicamente nell'abitato del comune di Massafra), previa verifica delle autorizzazioni all'uscita senza accompagnatori. La "libera uscita" è permessa solo in gruppo, con il pullman di Istituto e gli studenti non sono seguiti dall'educatore, ma solo condotti dall'autista alle indicazioni del quale devono attenersi rigorosamente in ordine al comportamento a bordo e al rispetto del luogo/ora dell'appuntamento per il rientro. L'autista avviserà tempestivamente (al telefono) gli educatori per problemi che dovessero insorgere durante l'uscita dei ragazzi e comunque riferirà al rientro all'educatore di eventuali violazioni o intemperanze. Coloro che non usufruiscono dell'uscita serale permangono nel Convitto e possono, dietro autorizzazione del personale educativo presente e nella misura in cui è garantito il controllo e la sorveglianza, usufruire delle strutture sportive (palestra, cortile) o ricreative (aule TV).

Nel solo periodo compreso tra il 1° aprile e il termine delle lezioni, il rientro dall'uscita serale è posticipato alle ore 22:15.

Dopo cena i convittori che necessitano di un tempo ulteriore per lo studio, possono, ciascuno nella propria

stanza, utilizzare l'intervallo compreso tra le 20 alle 22:30 eventualmente rinunciando alla libera uscita.

10. Ore 22:00 (22:15) Rientro in Convitto

Chi ha usufruito dell'uscita all'esterno o avesse ottenuto il permesso di uscita autonoma (maggiorenni) deve comunque fare rientro entro le ore 22:00 (22:15). Eventuali deroghe saranno singolarmente valutate dal dirigente scolastico.

11. Ore 21.15–22.30: eventuale visione film o spettacoli televisivi

Sarà possibile, a discrezione dell'educatore in servizio, posticipare il termine di ogni attività, ad esempio per consentire la visione di programmi particolarmente interessanti; in tal caso i convittori sono rigorosamente tenuti ad un comportamento rispettoso delle attività e/o del riposo di chi rimane nelle proprie camere.

12. Ore 22:30: Riposo notturno

Alle ore 22:30 o al termine di programmi televisivi, i convittori si recano nelle proprie camere per il riposo notturno. Nessuno spostamento all'interno dei locali del convitto è permesso dopo tale ora come è vietato produrre rumori molesti e utilizzare dispositivi multimediali, anche e soprattutto nel rispetto del compagno di stanza.

Art 27. Libera uscita

E' prevista l'uscita dei convittori dalla fine della cena alle ore 22:00 (22:15 dal 1° aprile), previa autorizzazione dei genitori o di chi per essi, depositata a inizio d'anno, con validità annuale o temporanea, sollevando il Dirigente scolastico ed il Personale Educativo da ogni responsabilità civile e penale.

A partire dall'a.s. 2026/27 sarà autorizzata, su richiesta dei genitori o di chi per essi, anche un'uscita pomeridiana dalle 17:30 alle 19:30, in un giorno da concordare con gli educatori.

Nel caso in cui il convittore chieda di permanere fuori (ospite presso altre famiglie) è tenuto a far pervenire l'autorizzazione della propria famiglia specificando indirizzo e numero telefonico della famiglia ospitante.

Gli educatori possono revocare i permessi di uscita (permanenti o periodici) richiesti dai genitori dei convittori e semiconvittori per motivi di carattere disciplinare e didattico.

Tutte le uscite dovranno obbligatoriamente essere annotate su apposito registro da parte dell'educatore con firma leggibile sia in entrata che in uscita del convittore o del genitore o delegato.

Il Convittore che non ha frequentato la scuola la mattina per motivi di salute, in nessun caso potrà usufruire della libera uscita nel pomeriggio neanche per lo svolgimento di attività precedentemente pianificate (frequentazione di palestre, piscine, campi sportivi, corsi extra scolastici).

I Convittori maggiorenni che, per comprovati motivi, debbano far rientro in famiglia in giorni infrasettimanali, dovranno produrre richiesta scritta all'educatore che valuterà la richiesta ed eventualmente autorizzerà il convittore annotando il permesso su apposito registro. Tranne casi eccezionali non saranno in alcun modo prese in considerazione le richieste di permessi fatte pervenire poco prima di uscire.

Qualsiasi permesso non dovrà in alcun modo interferire con l'orario di studio e non potrà protrarsi di norma oltre le ore 22,00 (22:15).

In caso di prolungata mancata disponibilità del pullman scolastico (oltre 4 giorni) il dirigente scolastico, sentiti gli educatori, potrà valutare l'adozione di mezzi alternativi per raggiungere il centro abitato. Non sarà in nessun caso autorizzato l'uso del mezzo proprio per le libere uscite.

Art 28. Permessi di uscita e rientri in famiglia

I permessi di uscita vengono concessi su richiesta dei genitori, che devono prelevare personalmente (o delegando altre persone maggiorenni) l'alunno e firmare l'apposito registro sul quale va precisato il motivo, l'ora di uscita e l'ora di rientro. E' comunque facoltà degli educatori in servizio valutare l'opportunità di concedere il permesso, che può essere motivatamente negato agli alunni maggiorenni che gestiscono autonomamente i propri permessi. L'uscita temporanea dal Convitto non può comunque protrarsi oltre le ore 22.00 salvo casi eccezionali concordati con la famiglia e valutati dal dirigente scolastico.

L'elusione o il mancato rispetto da parte dei convittori delle norme che regolano i permessi di uscita rappresenta mancanza disciplinare grave e come tale viene sanzionata. E' inoltre sanzionato il rientro in convitto in stato di ebbrezza o alterazione.

Art 29. Infortuni e Malattie

In caso di infortunio o malattia, il convitto garantisce l'assistenza sanitaria da parte di personale infermieristico che si prenderà cura della salute dei convittori, attivando i primi interventi.

Se un convittore è malato, questo è tenuto ad avvisare tempestivamente l'educatore di turno che a sua volta

informerà l'infermiere. Lo stesso personale educativo ne darà segnalazione al coordinatore del convitto per l'opportuna segnalazione alla famiglia alla quale potrebbe essere richiesto di provvedere al rientro a casa. L'alunno convittore affidato alle cure del personale infermieristico del convitto dovrà, naturalmente, riguardarsi e rinunciare all'uscita pomeridiana ed ad altre attività che contrastino con il suo stato di salute.

Nel caso in cui si renda necessario l'intervento della guardia medica e/o del 118 con conseguente trasporto presso la struttura ospedaliera della zona, verrà immediatamente avvisata la famiglia, la quale sarà tenuta a raggiungere quanto prima l'ospedale.

Nel caso di malessere del convittore durante l'orario scolastico, sarà il personale della scuola che provvederà ad accompagnare l'alunno in convitto o se necessario in ospedale, provvedendo ad avvisare la famiglia.

Art 30. Attività esterne

Ogni qualvolta i convittori partecipano ad attività esterne programmate ed organizzate dal Convitto sono accompagnati da uno o più educatori.

Art 31. Chiusura straordinaria della scuola o altro

Qualora si verifichi un evento straordinario (es. qualsiasi calamità naturali) che determini la chiusura straordinaria dell'Istituzione scolastica o la sospensione delle attività didattiche, i convittori dovranno far rientro in famiglia nel più breve tempo possibile dall'annuncio della chiusura o sospensione. Gli educatori, dopo averne ricevuta comunicazione anche per il tramite del sito della scuola o dei comuni di riferimento, contatteranno le famiglie per comunicare il provvedimento e concordare le modalità di rientro in famiglia.

Nel caso di entrata posticipata a scuola (assemblea sindacale o assenza di professori) i convittori hanno la possibilità di procrastinare l'ingresso secondo la scansione prevista per gli esterni, sotto la sorveglianza dell'educatore o del custode di turno che protrarrà il suo orario di servizio.

In caso di uscita anticipata da scuola (assemblea sindacale, assenza di docenti o assemblee di Istituto) i convittori, semiconvittori e semiconvittrici fanno rientro in convitto dove saranno accolti dall'educatore che anticiperà l'inizio del proprio orario di servizio.

Nelle situazioni in cui sono previste manifestazioni di sciopero da parte del personale docente , si dispone quanto segue:

a) I convittori sono tenuti a recarsi in ogni caso regolarmente a scuola;
b) Essi non possono prendere iniziative se non previa comunicazione della scuola stessa che, nel caso la scuola non possa garantire nemmeno lo svolgimento di attività parziali o la sorveglianza minima, rimanderà i ragazzi in Convitto dove soltanto per tale evenienza i convittori vi faranno rientro. Non è pertanto consentito assentarsi arbitrariamente dalle lezioni né recarsi in altri luoghi nel caso in cui la scuola dichiari che non è in grado di garantire la normale regolarità delle attività didattiche.
c) In caso di volontà dei ragazzi a partecipare a manifestazioni studentesche inerenti o non alle azioni di sciopero indette, sarà necessario che le famiglie inviino per tempo preventiva richiesta scritta di autorizzazione al Coordinatore del convitto, che comunque non si assumerà alcuna responsabilità in merito a tale partecipazione. Pertanto, dal momento che il Convitto non autorizza i propri convittori ad alcuna forma di adesione a manifestazioni di sciopero, l'inosservanza delle presenti disposizioni comporterà la convocazione dei genitori e la sanzione disciplinare da parte dell'Istituzione scolastica.

Art 32. Disposizioni finali

Il presente Regolamento viene consegnato all'inizio dell'anno ad ogni alunno e alle rispettive famiglie; è pubblicato sul sito istituzionale *www.mondelliamaldi.edu.it*, è esposto all'albo del Convitto ed è a disposizione degli alunni negli spazi comuni. Al momento dell'iscrizione viene fatto sottoscrivere dagli alunni e dalle famiglie.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda al Regolamento generale e alla normativa vigente.

Massafra, 11.09.2026

I genitori o esercenti la potestà genitoriale

Il Dirigente Scolastico
Francesco Raguso
documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa